COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	**29**	**Del**	24-11-18

OGGETTO	**Conferimento all'Unione Montana della gestione dei nidi d'infanzia dei Comuni di Loro Piceno, Belforte del Chienti e Ripe San Ginesio. Approvazione Schema di Convenzione per la gestione associata e Regolamento Servizio di Asilo Nido/Centro per l'Infanzia Ambito Territoriale XVI.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre,**
alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **25.05.2014** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OTTAVI GIAMMARIO	**P**	**GIACINTI MICAELA**	**P**
PIERONI ERMANNO	**A**	**ANSOVINI LUCA**	**P**
MICUCCI ERMANNO	**P**	**CUTRINI DAMIANO**	**P**
MERCORELLI ANTONELLA	**P**	**MAURIZI ORELIA**	**P**
PAZZELLI MORGAN	**A**	**CICCONI MARIA**	**P**
FELICIOTTI GIUSEPPINA	**P**		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO
PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

MICUCCI ERMANNO
CUTRINI DAMIANO
MAURIZI ORELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. n. 29 del 25/10/2014 questo Ente, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35 aderiva alla suddetta Unione Montana denominata "Unione Montana dei Monti Azzurri", approvando il relativo Statuto;

- che in data 1 gennaio 2015 è stata costituita l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, ai sensi della Legge regionale 11 novembre 2013 n. 335, avente personalità giuridica e pubblica per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e di quelle conferite dalla Regione, alla quale hanno aderito tutti e 15 i Comuni facenti parte della ex Comunità Montana Monti Azzurri;

- che lo scopo dell'Unione Montana di Monti Azzurri è quella di svolgere in forma associata le funzioni dei Comuni e quelle conferite dalla Regione, nonché per la tutela e valorizzazione dei territori montani e la programmazione dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;

- che l'art 4 comma 2 dello Statuto dell'Unione così recita: "I Comuni aderenti, entro dodici mesi dalla costituzione, conferiscono all'Unione, per l'esercizio in forma associata, le seguenti funzioni fondamentali" ai sensi dell'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

A) la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;

B) Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute alla Stato dalla normativa vigente;

C) Statistica;

- che con deliberazione di G.M. n. 67 del 30/12/2015 è stato avviato il trasferimento alla Unione Montana della **funzione fondamentale Servizi Sociali**, attraverso l'istituzione di *tavoli tecnici di lavoro,* per definire e pianificare le modalità di conferimento, le tempistiche, le relative risorse umane, strumentali, finanziarie e la localizzazione degli uffici**;**

- che, in particolare, nei tali tavoli tecnici era stato deciso di far decorrere il trasferimento all'Unione Montana stessa della gestione del servizio Asilo nido, attualmente esistente nei Comune di Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Belforte del Chienti, presumibilmente dal gennaio 2018;

- che, nelle more del trasferimento della funzione *de quo*, i Comuni di Belforte del Chienti, Loro Piceno e Ripe San Ginesio hanno provveduto alla gestione in forma diretta del servizio Asilo Nido e Sezioni Primavera, tramite operatore economico qualificato scelto con gare informali;

DATO ATTO:
- che il Comitato dei Sindaci, in data 21/12/2017 ha recepito il Regolamento per la Gestione associata degli asili nido e centri per l'infanzia, valido per tutti i Comuni dell'Ambito Sociale XVI;
- che con delibera del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 4 del 29.03.2018, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio Asilo Nido e Nidi d'infanzia da parte dei comuni aderenti;

CONSIDERATO pertanto doveroso, da parte di questo Ente, approvare, per quanto di competenza, l'allegato schema di convenzione all'uopo predisposto ed il Regolamento per la gestione associata degli Asili Nido e Centri per l'infanzia;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:
gli artt. 30 e 32 del D.lgs 267 del 18.8.2000;
l'art. 14 commi 27 e seguenti del D.L. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n.35 del 11.11.2013;
la L.R. 32/2014 Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia la D.G.R. 110 del 2015 e D.G. 111 del 2015;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano
Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Voti Favorevoli: 9
Voti contrari: 0
Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1- La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2- Di approvare la delega all'Unione Montana dei Monti Azzurri per la gestione in forma associata dei Nidi d'Infanzia dei Comuni di Belforte Del Chienti, Loro Piceno e Ripe San Ginesio, da attuare mediante schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, e s.m.i., che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione;

3- Di approvare altresì l'allegato Regolamento per l'esercizio associato del suddetto servizio, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO INOLTRE

Con la seguente unanime votazione resa per alzata di mano
Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Voti Favorevoli: 9
Voti contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI NIDI D'INFANZIA DEI COMUNI DI BELFORTE DEL CHIENTI, LORO PICENO E RIPE SAN GINESIO

Approvata con deliberazione del C.C.__ n.__del

L'anno duemila diciassette, il giorno ….....del mese di ..... in …..... nella sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

- UNIONE MONTANA DEI NONTI AZZURRI, in persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione (codice fiscale FLC GPR 52S15 I651U), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 29/03/2018, resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di BELFORTE DEL CHIENTI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. … del …, resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di LORO PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale …), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. … del …, resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di RIPE SAN GINESIO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. … del …, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. impone ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle comunità montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante unione o convenzione delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
k) l-bis) i servizi in materia statistica.

Il comma 31-ter del medesimo articolo ha stabilito che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
c) b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

- l'art. 5, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha prorogato i suddetti termini al 31/12/2017;
- è intenzione dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e dei comuni di Comuni di Loro Piceno, Belforte Del Chienti e Ripe san Ginesio di svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti:

i nidi d'infanzia siti nei Comuni di Loro Piceno, Belforte Del Chienti e Ripe san Ginesio facendo ricorso allo strumento della convenzione di cui al T.U. 267/2000, a garanzia di una migliore gestione dei servizi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di attuare una forma di gestione associata dei Nidi d'Infanzia siti nei comuni di Loro Piceno, Belforte Del Chienti e Ripe San Ginesio con il preciso intento di svolgere in modo coordinato il nuovo servizio del nido d'infanzia e di consentire l'accoglimento di tutte le domande di accesso formulate dagli utenti di tutti i comuni aderenti senza distinzioni.
2. Per le finalità di cui al precedente comma i Comuni firmatari della presente convenzione delegano l'esercizio del Servizio di Nido d'Infanzia all'Unione Montana dei Monti Azzurri. L'esercizio associato del servizio ricomprende i compiti e le attività di cui alla presente convenzione.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione dei Nidi d'Infanzia è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.
2. I nidi d'Infanzia intercomunali sono dimensionati per ospitare complessivamente n. 93 bambini così distribuiti:
   - Nido d'Infanzia di Loro Piceno n.18 bambini
   - Nido d'Infanzia di Belforte del Chienti n. 30 bambini
   - Nido d'Infanzia di Ripe San Ginesio n. 45 bambini

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, sono adottati dall'Unione Montana dei Monti Azzurri indicato quale Ente capofila e sede del servizio associato.

2. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad assicurare la partecipazione ai servizi con le modalità stabilite dal successivo articolo 6 per la durata della convenzione e a coordinarne il servizio secondo modalità che sia maggiormente aderenti alle esigenze dell'intero territorio.
3. In relazione alla gestione del servizio associato l'Unione Montana predispone gli indirizzi programmatici, sulla base delle linee programmatiche della Conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 5, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
4. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 5. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).
5. L'Unione Montana dei Monti Azzurri provvede alla gestione dei nidi d'infanzia intercomunali nelle forme previste dalla legislazione vigente ed in conformità al regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia adottato dai comuni aderenti sulla base di uno schema condiviso, facendo ricorso all'affidamento del servizio in concessione a terzi.
6. I Comuni aderenti concordano di provvedere con appositi atti deliberativi all'approvazione di:
   - Regolamento per la gestione del servizio dei nidi d'infanzia;
   - Determinazione della spesa annua presunta da iscrivere nel bilancio e del contributo previsto dal successivo art. 6.

Art. 4 – Ammissione ai nidi d'infanzia

1. Le domande di ammissione ai nidi di infanzia sono presentate al comune di residenza dei bambini, il quale provvederà al controllo degli allegati e all'attribuzione dei punteggi nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale di gestione, nonché a trasmetterle all'Unione Montana che stilerà le graduatorie per ogni singolo comune.

2. Ai comuni sede dei nidi d'infanzia sono riservati rispettivamente:
   - n. 15 posti per il Comune di Loro Piceno;
   - n. 15 posti per il Comune di Belforte del Chienti;
   - n. 15 posti per il Comune di Ripe San Ginesio.

   Qualora un comune non utilizzi tutti posti ad esso riservati, si provvederà alla copertura scorrendo la graduatoria degli altri comuni associati.

   Potranno essere ammessi, nell'ordine, i bambini residenti nei comuni firmatari della presente convenzione previo impegno, da parte di essi e/o dei genitori di concorrenza nella spesa di gestione mediante un contributo per ogni bambino accolto da determinarsi anno per anno con apposite deliberazioni degli organi esecutivi dei comuni firmatari del presente atto.

3. Le rette mensili di frequenza vengono determinate annualmente in accordo tra i Comuni sede dei nidi d'infanzia e l'Ente titolare del servizio, Unione Montana dei Monti Azzurri, e vengono riscosse direttamente dall'Unione Montana dei Monti Azzurri.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei comuni partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione del servizio con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio nonché per l'approvazione degli Accordi di cui all'art. 3.

La Conferenza si occupa in particolare di:

a) definizione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi comuni da perseguire in base ai quali il servizio elabora progetti operativi delle attività da svolgere;
b) verifica dell'andamento dell'attività svolta sulla base dei consuntivi di attività;
c) espressione di parere preventivo in merito all'approvazione del bilancio di gestione annuale, del rendiconto di gestione, delle tariffe, delle contribuzioni da porre a carico degli utenti nel rispetto delle eventuali percentuali di coperture dei costi imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La conferenza dei sindaci è presieduta dal Presidente dell'Unione Montana. Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Presta funzioni di segretario della convenzione il segretario dell'Unione o altro dipendente incaricato dalla stessa.
3. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno la metà dei Comuni associati.

Art. 6 – Contributi e spese

1. I comuni sede di Loro Piceno, Belforte del Chienti e Loro Piceno si impegnano a concedere in comodato d'uso all'Ente gestore Unione Montana dei Monti Azzurri gli immobili sede dei nidi d'infanzia. Detti comuni si impegnano altresì a sostenere a proprio carico le spese per le utenze quali luce, gas e riscaldamento e a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
2. La spesa di gestione è determinata in sede di predisposizione degli elaborati relativi alla gara di concessione che dovrà essere espletata dall'Ente Capofila con il supporto dei Comuni sede di nidi e sarà definita in sede di aggiudicazione della gara.
3. La quota di gestione così definita rapportata ad ogni singolo utente viene accollata da ogni singolo comune aderente in proporzione al numero dei bambini residenti collocati nei nidi nel limite massimo stabilito da ciascun comune in sede di bilancio. Tale quota, qualora l'Ente non abbia provveduto

allo stanziamento viene sostenuta dalle rispettive famiglie dei bambini ammessi.

4. Per quanto concerne il primo anno di gestione l'Unione Montana si impegna a stanziare quale contributo ai costi di concessione € 30.000,00 e a consuntivo provvederà a recuperare ulteriori costi ed in quale misura.
5. Per gli anni successivi i comuni si impegnano a versare all'Unione Montana dei Monti Azzurri le quote di loro competenza con le seguenti modalità:
   - 1^ rata entro il 31 ottobre pari al 30%
   - 2^ rata entro il 31 maggio pari al 70%
6. Le spese per l'eventuale servizio di assistenza ai bambini disabili, accertati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o ai bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale verranno gestite all'interno del servizio associato d'integrazione scolastica ai sensi della L.R. 18/1992.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 8 – Obblighi e garanzie

1. Il comune capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti ai servizi associati.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida l'Ente capo convenzione a provvedervi entro 30 giorni.

Art. 9 – Enti partecipanti, recesso e scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa parere favorevole della conferenza dei Sindaci.
2. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole, approveranno con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi.
3. E' possibile recedere dalla presente convenzione, dopo decorsi i primi tre anni, mediante comunicazione scritta da effettuarsi al Comune capofila ed ai Comuni aderenti alla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso.
4. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.

Art. 10 – Altri rapporti

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti attraverso gli Accordi di cui all'art. 2.

2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.
2. Non vi è obbligo di chiedere l registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di
Il sindaco: _____

Per il comune di
Il sindaco: _____

Per il comune di
Il sindaco: _____

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO/CENTRO PER L'INFANZIA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XVI

(Approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 21/12/2017)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce i criteri di accesso, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e gli obiettivi del Servizio Asilo nido/Centro per l'Infanzia, istituiti ai sensi della L.R n.9/2003, operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVI e gestiti in forma associata per i Comuni di Belforte del Chienti, Loro Piceno e Ripe San Ginesio dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, quale Ente Capofila dell'ATS XVI, e dal Comune di Tolentino per le due tipologie di servizi ricadenti nel proprio territorio, o da altri Comuni dell'Ambito stesso.

ART. 2 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Asilo nido/Centro per l'Infanzia è un servizio socio-educativo che, integrando l'opera della famiglia con la quale agisce in stretto contatto, si propone di assicurare le condizioni ottimali per lo sviluppo psico-fisico e per la socializzazione del bambino mediante attività formative, educative e pedagogiche. Garantisce l'inserimento dei bambini diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale, in collaborazione con i Servizi Socio/Sanitari.

L'Asilo nido/Centro per l'infanzia è sede di confronto per i genitori e di elaborazione e promozione di una cultura dell'infanzia.

Differentemente dall'Asilo Nido, il Centro per l'Infanzia è un servizio diversificato avente come caratteristica principale la flessibilità dell'orario in quanto può essere usufruito anche per frazione di giorno (ad ore).

La presenza di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali non può essere motivo di esclusione dall'Asilo nido/Centro per l'Infanzia.

ART. 3 DESTINATARI

L'Asilo nido/Centro per l'Infanzia accoglie bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, il cui nucleo familiare o chi esercita la potestà genitoriale risieda in uno dei Comuni del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVI.

Solo in presenza di posti disponibili, esaurite le graduatorie dei residenti, potranno essere ammessi al servizio i non residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale XVI.

ART. 4 MODALITA' DI GESTIONE

La gestione del servizio di Asilo nido/Centro per l'Infanzia può avvenire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, attraverso i seguenti sistemi di affidamento:

1. gestione in economia o diretta;
1. gestione in appalto totale o parziale;
2. gestione in concessione;
3. convenzione con struttura privata autorizzata e accreditata ai sensi della LR n.9/2003.

ART. 5 COORDINAMENTO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO E CO-PROGRAMMAZIONE

Si costituisce un gruppo di lavoro per attuare il coordinamento socio-psico-pedagogico e/o funzioni di co-programmazione della gestione del servizio di Asilo nido/Centro per l'Infanzia in forma associata, composto da:

1. Coordinatore d'Ambito o suo delegato;
2. Responsabile del soggetto gestore (Unione Montana dei Monti Azzurri) o suo delegato;
3. Coordinatori degli Asilo nido/Centro per l'Infanzia;
4. Referente dell'Ente gestore nel caso di affidamento in concessione del servizio;
5. Un educatore per ogni struttura.

Tale gruppo si riunirà di norma almeno una volta l'anno e/o potrà essere convocato su richiesta di uno dei componenti. Ha il compito di individuare linee di orientamento relative all'organizzazione omogenea del servizio Asilo nido/Centro per l'Infanzia per tutte le strutture, attraverso un programma annuale, a carattere generale, con proposte relative all'attività dei nidi, alla formazione del personale, alla valutazione del servizio, all'informazione sulle metodiche e sulle ricerche in campo psico-pedagogico, sanitario, sociale e relazionale, riguardanti il bambino e rivolte all'utenza e alla cittadinanza.

Avrà inoltre il compito di analizzare il medesimo servizio in un'ottica di co-programmazione nel tempo, per evidenziare eventuali problematiche e relative soluzioni, nonché effettuare proposte innovative in riferimento all'utenza, ai genitori ed al territorio.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE

Il servizio Asilo nido/Centro per l'Infanzia si articola su diverse strutture operanti nel territorio dell'Ambito Sociale XVI come di seguito specificate:

1) Asilo nido/Centro per l'Infanzia di Ripe San Ginesio
2) Asilo nido/Centro per l'Infanzia di Loro Piceno
3) Asilo nido/Centro per l'Infanzia di Belforte del Chienti
4) Asilo nido/Centro per l'Infanzia di Tolentino
5) Altri Asili nido/Centro infanzia Autorizzati, Accreditati e Convenzionati con i Comuni dell'ATS 16.

Le strutture ubicate nei comuni di Belforte del Chienti, Loro Piceno e Ripe San Ginesio sono gestite in forma associata dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, mentre le strutture ricadenti nel Comune di Tolentino sono gestite dall'Ente stesso.
Ciascuna di esse si articola, di norma, in sezioni omogenee in relazione all'età e allo sviluppo dei minori:

1) Piccoli da 3 a 13 mesi;
2) Medi/Grandi da 14 a 36 mesi.

Per quanto attiene all'organizzazione del servizio di Asilo nido/Centro per l'Infanzia, nel suo complesso: autorizzazione, accreditamento, requisiti strutturali, ricettività e personale, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.9 del 13 maggio 2003 e nel Regolamento attuativo 22 dicembre 2004, n. 13 e s.m.i.

ART. 7 CALENDARIO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio Asilo nido/Centro per l'Infanzia funziona secondo un calendario stabilito nell'atto di programmazione annuale delle attività, approvato dall'ente gestore di ciascuna struttura.

Il soggetto gestore, inoltre, per ciascuna struttura, definisce un proprio orario giornaliero e settimanale, distinguendo le diverse modalità di frequenza (tempo pieno o tempo parziale).

ART. 8 ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione va presentata compilando modulo predisposto, a cui va allegato obbligatoriamente il certificato delle vaccinazioni.

La domanda, da rinnovarsi ogni anno scolastico, può essere presentata nel corso dell'anno; va comunque presentata nel periodo giugno/luglio all'Ufficio comunale competente per la graduatoria di settembre. I termini per la presentazione sono fissati ogni anno con apposito avviso pubblico.

L' Ufficio delegato provvede a stilare le graduatorie di ammissione, una per il tempo pieno ed una per il part-time. Le due graduatorie vengono stilate di norma ad agosto e gennaio o, in tempi diversi, in caso di esaurimento delle stesse.

E' possibile fare richiesta di cambiamento della modalità di frequenza nel corso dell'anno; l'accoglienza della domanda è subordinata alla disponibilità dei posti.

ART. 9 GRADUATORIA

Sono ammessi di diritto all'Asilo Nido i bambini nelle seguenti condizioni:

a) bambino/a già iscritto/a nell'anno precedente;

b) bambino/a con disabilità (L.104/92);

c) il bambino/a in situazione di grave difficoltà familiare, documentata dai Servizi Sociali del Comune o dall'ASUR;

L'ammissione del bambino/a di cui alla precedente lettera B e C viene effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente dalla graduatoria, subordinata ai posti disponibili.

La graduatoria viene formulata in base ai seguenti punteggi:

Condizioni

Punti

a) Condizione del figlio

- figlio orfano o riconosciuto da un solo genitore
  15

b) condizione dei genitori

- genitori entrambi lavoratori
  12
- genitori di cui uno lavoratore e l'altro non occupato
  6
- genitori entrambi non occupati
  4
- genitori residenti nel Comune in cui ricade la struttura
  8
- genitori residenti in altri Comuni dell'Ambito n. XVI
  4

- genitori con un familiare convivente riconosciuto invalido al 100% o non in grado di svolgere i compiti propri della sua età
  4
- genitori con più figli da 0 a 3 anni
  5
- genitori con più figli da 0 a 6 anni
  2
- genitori con un figlio già frequentante il Nido o Centro Infanzia
  3
- genitori immigrati senza sostegno parentale
  2

I punteggi di cui alla precedente lett. a) non sono cumulabili con i punteggi delle altre condizioni.

Per "non occupato" si intendono i disoccupati, casalinghe, studenti, lavoratori in mobilità, inabili al lavoro.

La graduatoria viene resa pubblica mediante affissione negli Uffici preposti.

L'Ufficio preposto provvederà alla comunicazione dell'ammissione del bambino/a risultante in posizione utile e concorderà le modalità di inserimento con i genitori

ART. 10 RETTE ASILO NIDO E CENTRO INFANZIA

Le rette **dell'Asilo Nido** sono stabilite annualmente dall'Ente titolare del servizio, suddivise in quota fissa (calcolata in base all'ISEE) e quota variabile (calcolata proporzionalmente alla frequenza).

I genitori sono tenuti al pagamento della retta entro i primi dieci giorni del mese di riferimento. Per non essere più tenuti al pagamento, i genitori dovranno presentare al Comune richiesta scritta di cancellazione del bambino/a dal Nido entro gli ultimi sette giorni di ogni mese; la cancellazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso in cui il bambino/a venga inserito per la prima volta nel Nido in un giorno ricadente nella seconda metà del mese, la relativa retta sarà al 50% di quella dovuta per l'intero mese.

La retta mensile **Asilo Nido**, che prevede sia il tempo pieno che il part-time, è stabilita annualmente dall' Ente titolare del Servizio, suddivisa in quota fissa, calcolata in base all' ISEE, e quota variabile calcolata in base ai giorni di effettiva frequenza.

Il Comune di residenza del minore partecipa al costo del servizio con le modalità stabilite dall'Ente titolare della gestione (Unione Montana e Comune di Tolentino).

ART. 11 GRADUATORIA E RETTE CENTRO INFANZIA

Relativamente al Centro per l'Infanzia la graduatoria viene stilata solo in base alla data e orario di presentazione della domanda.

Il costo del Servizio Centro per l'Infanzia è stabilito sulla base dell'orario di frequenza (costo orario/pacchetti ore) e non tiene conto dell'ISEE;

L'Ente Titolare del Servizio fissa annualmente il costo orario/pacchetti orari per la frequenza del Centro per l'Infanzia.

COMUNE DI CESSAPALOMBO

OGGETTO:	**Conferimento all'Unione Montana della gestione dei nidi d'infanzia dei Comuni di Loro Piceno, Belforte del Chienti e Ripe San Ginesio. Approvazione Schema di Convenzione per la gestione associata e Regolamento Servizio di Asilo Nido/Centro per l'Infanzia Ambito Territoriale XVI.**

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario **IL PRESIDENTE**
f.toDOTT.SA SERAFINI GIULIANA **f.to OTTAVI GIAMMARIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **28-11-2018**

Cessapalombo li 28-11-2018 **Il Responsabile dell'Ufficio**
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva:
- [] il **24-11-2018** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 28-11-2018

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA**